

Rateizzazione

15 luglio 2021

Se l'impresa intende versare quanto dovuto ma si trova in una "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", come indicato dall'art. 19, comma 1, del D.P.R. 602 del 29/09/1973 e successive modificazioni, può produrre una istanza di rateazione per chiedere di estinguere a rate il debito complessivo per diritto annuale, sanzioni ed interessi.

Le modifiche del citato articolo 19 e dell'art. 26 del D.Lgs. 46/1999, operate rispettivamente dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del D.L. n.248/2007, convertito dalla legge n.31/2008, hanno attribuito agli Agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo "dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115" (art. 26 comma 1 del D.Lgs. 46/1999).

E' stato inoltre stabilito dal comma 2 del richiamato articolo 26, che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione".

La Camera di Commercio di Reggio Calabria, con DSG 44 del 30/05/2012, ai sensi dell'art. 26, comma 1-bis, del D.Lgs. 46/1999 e ss.mm.ii., ha disposto di riconoscere agli Agenti della Riscossione, a decorrere dal 1° SETTEMBRE 2012 la facoltà, prevista dall'art 19 del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii., di concedere, "su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo".

La dilazione è quindi disciplinata dall'art.19 del D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni, dall'art. 12 del D.M. 54/2005, dall'art. 15 del Regolamento approvato dal Consiglio Camerale con Delibera n. 15 del 28/10/2005 e dalle direttive di cui alla Determinazione del Segretario Generale n. 399 del 24/12/2008 mod. con DSG 44 del 30/05/2012.

Pertanto è possibile chiedere il pagamento a rate:

delle somme iscritte a ruolo rivolgendosi direttamente al competente Agente della Riscossione;

delle somme non iscritte a ruolo rivolgendosi alla Camera di Commercio di Reggio Calabria;

Per il pagamento rateale sono dovuti gli interessi per dilazione nella misura attualmente fissata al 4,5% annuo (art. 21, comma 1, del D.P.R. 602/1973).

Per la rateazione di somme non superiori ad € 300,00 è prevista una procedura semplificata: cui non è necessario allegare alcuna documentazione giustificativa dello stato di "obiettiva difficoltà" poiché è sufficiente l'autodichiarazione, resa dal richiedente ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 445/2000. Tale ipotesi comporta la ripartizione del debito complessivo in un numero massimo di 3 rate mensili il cui importo non potrà essere inferiore ad € 50,00.

Soltanto nel caso in cui il debitore di importi non superiori ad € 300,00 intendesse accedere ai benefici (importi e numero rate) riservati ai soggetti debitori di importi superiori che, per la difficoltà economica in cui si trova, sarebbero più vantaggiosi rispetto a quella di cui sopra, lo stesso potrà utilizzare il modello 12 allegando la documentazione prevista.

Per richiedere la dilazione è necessario produrre una delle citate istanze (MODELLO 12 o 13), in bollo (€ 16,00), debitamente compilata e sottoscritta, corredata, in entrambi i casi, dei seguenti allegati:

fotocopia di un valido documento di identità del richiedente;

copia di ogni atto di contestazione e di ogni atto contestuale di accertamento ed irrogazione oggetto dell'istanza

Per la rateazione di SOMME SUPERIORI A € 300,00 è necessario allegare all'istanza, oltre a quanto sopra, la documentazione prevista per ciascuna tipologia di richiedente e cioè:

certificazione I.S.E.E. completa e in corso di validità riferita al nucleo familiare del richiedente (se rientra tra le tipologie di cui al successivo paragrafo "1^ IPOTESI") rilasciata da uno dei soggetti preposti per legge (Comuni, INPS, C.a.a.f. convenzionati con l'INPS, amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate).

copia dell'ultimo Modello Unico presentato ed una relazione economico-patrimoniale sottoscritta da uno dei soci di società di persone, o dal titolare, per le ditte individuali in contabilità ordinaria (se rientra tra le tipologie di cui al successivo paragrafo "2^ IPOTESI");

copia dell'ultimo bilancio approvato da società di capitali, società cooperative o mutue assicuratrici e depositato nel Registro delle Imprese nonché una relazione, approvata dall'organo di controllo contabile o, se non previsto per legge, dall'assemblea, relativa allo stato economico-patrimoniale dell'impresa debitrice redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e segg. del C.C. non più di 2 mesi prima della presentazione dell'istanza (se rientra tra le tipologie di cui al successivo paragrafo "2^ IPOTESI");

altre eventuali dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 445/2000 per rappresentare la "temporanea obiettiva difficoltà" nel caso in cui non si desuma da quanto sopra;

Il mancato pagamento del diritto annuale relativo all'anno o agli anni successivi a quelli di riferimento delle somme di cui è richiesta la dilazione, comporterà il rigetto dell'istanza di dilazione: la domanda di rateazione potrà essere accolta solo nelle ipotesi in cui in essa vengano ricompresi tutti gli importi ancora dovuti non corrisposti entro la data naturale di scadenza di ciascuna annualità di riferimento.

Esaminata l'istanza il Responsabile del Procedimento potrà esprimere parere favorevole alla rateazione previo esame della prescritta documentazione. In particolare, dovrà accertare, di volta in volta, la sussistenza del requisito della "temporanea situazione di temporanea obiettiva difficoltà" tenendo presente che tale situazione è quella in cui si trova il debitore che è nell'impossibilità di pagare il debito in un'unica soluzione e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

Pertanto, nel formulare il proprio parere per l'accoglimento o meno delle istanze di rateazione, il Responsabile del Procedimento, si atterrà a quanto segue:

nei casi di cui alla 1^ ipotesi l'ufficio potrà valutare equamente, tramite l'apposita TABELLA, la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" sulla base dell'indicatore ISEE rideterminato, di volta in volta, tenendo conto solo dell'I.S.R. - Indicatore Situazione Reddittuale), fermo restando il numero massimo di 10 rate mensili fissato anche dall'art. 15 del Regolamento;

nei casi di cui alla 2^ ipotesi invece è l'indicazione dell'Indice di Liquidità (che si ottiene sommando liquidità immediata + liquidità differita e dividendo la somma per il totale per le passività correnti) e dell'Indice Alfa (che si ottiene dividendo il debito complessivo da rateizzare, comprensivo di interessi di mora, spese esecutive e diritti di notifica, per il valore della produzione e moltiplicando il risultato per 100) che consente all'ufficio di valutare la sussistenza della "temporanea

situazione di obiettiva difficoltà"; l'indice di liquidità e l'indice alfa dichiarati dal richiedente devono corrispondere effettivamente a quanto riportato nel bilancio o nella relazione economico-patrimoniale e devono essere rispettivamente inferiore ad 1 e almeno uguale a 3. Il numero massimo di rate concedibili sarà rapportato all'Indice Alfa: se tale indice è uguale o superiore a 8 il numero massimo sarà di 10 rate, se superiore a 6 ed inferiore ad 8, il numero massimo di rate sarà 7, se compreso tra 3 e 6 il numero massimo di rate sarà 5. Al di fuori dei parametri fissati non potrà essere espresso parere favorevole ad eccezione delle ipotesi in cui la difficoltà ad adempiere in un'unica soluzione possa facilmente evincersi dalla sussistenza di documentati eventi straordinari che incidano in maniera significativa sulla liquidità dell'impresa richiedente.

Il procedimento amministrativo che ha preso inizio con la presentazione dell'istanza di rateazione deve necessariamente concludersi con un provvedimento espresso proposto dal Responsabile del Servizio Finanza e Controllo sulla base delle motivate risultanze istruttorie del Responsabile del procedimento: la domanda potrà essere accolta o respinta.

Se la domanda viene accolta il provvedimento dovrà prevedere il numero di rate mensili che, entro il limite massimo di 10, si riterrà congruo sulla base di quanto indicato nelle tabelle soprariporate; la scadenza di ogni rata dovrà essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese.

Il mancato pagamento di 5 rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione: sarà pertanto immediatamente revocato il provvedimento di rateazione ed il debitore inadempiente sarà obbligato a provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta: il debito residuo infatti non potrà più essere rateizzato neanche se dovesse formare oggetto di istanza successiva.

Se la domanda viene respinta il provvedimento dovrà darne congrua e adeguata motivazione: la decisione dovrà essere comunicata al contribuente e contenere la motivazione del rifiuto con l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno indotta. Anche un accoglimento parziale (esempio: la concessione di un numero di rate inferiore a quello richiesto) dovrà necessariamente essere motivato.

A seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art.10-bis della Legge 07/08/1990 n.2141), il contribuente dispone di dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa comunicazione, per presentare eventuali osservazioni inerenti la procedura stessa e i motivi del diniego. Decorso tale termine sarà emesso il provvedimento finale di rigetto nel quale sarà indicato, oltre agli elementi di cui sopra e alle eventuali repliche alle osservazioni formulate dal debitore, anche il termine di 60 giorni per presentare ricorso all'autorità competente che è la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria.